

# COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### CAPO I

#### Art. 1

##### Ambito e scopo del regolamento

- 1- Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Gragnano si osservano le norme del presente regolamento.
- 2- Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, così come modificato dal Decreto legislativo 28.12.1993, n. 566 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni o concessioni relative alle occupazioni medesime.
- 3- Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche il Comune di Gragnano appartiene alla classe quarta.

#### Art. 2

##### Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

- 1- Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo, soprassuolo e sottosuolo del demanio comunale, del patrimonio indisponibile del Comune, delle aree mercatali. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi e aree del suolo pubblico è consentita a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. E' altresì ammessa, alle medesime condizioni previste per l'occupazione del suolo pubblico, l'occupazione di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge. La servitù di pubblico passaggio è sempre presente quando la natura intrinseca dell'area o la destinazione di uso pubblico data dal proprietario alla stessa ne consente l'utilizzo in modo continuativo da parte della collettività indeterminata dei cittadini. Rientrano in tale situazione, esemplarmente, i casi dei portici degli immobili di proprietà privata aperti al pubblico, per il mero passaggio ovvero per l'accesso ad uffici o negozi come pure i casi dei tratti di marciapiede, strada, corso o piazza che sono oggettivamente destinati all'uso e all'accesso pubblico. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di tratti di strade non comunali ma ricomprese all'interno del centro abitato come individuato a norma del Codice della Strada. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile non sono soggette al regime dell'occupazione di suolo pubblico.
- 2- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

- 3- Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
- 4- L'autorizzazione non è necessaria per: a) occupazioni da parte di coloro che effettuano il commercio ambulante itinerante e da parte degli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti in forma itinerante. La sosta non può prolungarsi oltre 60 minuti e fra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno 500 metri; b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale o pali di sostegno, per l'esecuzione di piccoli lavori di riparazione, manutenzione, installazione, riguardanti infissi o pareti, di durata non superiore a 4 ore; c) occupazioni dovute alla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e lo scarico di merci; d) soste di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 2 giorni; e) assegnazione di posteggio, temporaneamente non occupato dal titolare, in aree di mercato ai sensi dell'art. 7 della Legge 28.3.1991 n. 112. 5. Suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli e coloro che esercitano simili mestieri girovaghi, non possono esercitare in luogo pubblico senza la prescritta autorizzazione e salvo quanto disposto dalle norme di Pubblica Sicurezza. In nessun caso è permesso di occupare marciapiedi né di collocarsi in modo da impedire, anche col solo raduno delle persone, la libera circolazione

#### Art. 3

##### Autorizzazione e concessione di occupazione

- 1- E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato. L'autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al seguente articolo 25 a seguito di comunicazione scritta alla Polizia Municipale da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso. (art. 20 D. Lgs. N. 285/1992).
- 2- Ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 10, per le sole luminarie natalizie è richiesta la comunicazione alla Polizia Municipale da darsi almeno 15 giorni prima della installazione.
- 3- La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 25. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### Art. 4

##### Occupazioni d'urgenza

- 1- Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
- 2- In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione entro 24 ore dall'occupazione alla Polizia Municipale, via Fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui l'art. 28 del presente regolamento.

- 3- Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### Art. 5

#### Domanda di occupazione

- 1- Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione. Il Servizio di Protocollo Generale provvederà all'assegnazione, anche informatica, ai seguenti Uffici competenti per l'istruttoria al rilascio del provvedimento di concessione di suolo:

##### **A) Settore Edilizia privata:**

- domanda per l'apertura e la realizzazione di passi carrai;
- domanda per la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico e privato;
- domanda per la realizzazione di elementi di arredo urbano, comportanti occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- domanda per la realizzazione di impianti di carburante per autoveicoli;
- domanda per la realizzazione di chioschi ed edicole;
- dehors e vetrine espositive

##### **B) Settore di Polizia Municipale:**

- domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili);
- domanda per occupazioni temporanee derivanti da attività edilizia (es. cantieri)
- domanda per occupazioni di suolo pubblico derivanti da autorizzazioni di mezzi pubblicitari secondo quanto previsto dal relativo regolamento.
- domanda per le occupazioni inferiori all'anno non rientranti nella competenza specifica degli altri settori;
- domanda per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti):

- 2- La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o sede legale, il codice fiscale o partita IVA del richiedente e generalità del suo legale rappresentante ;
- b. l'ubicazione esatta della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e relativa superficie;
- c. l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
- d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

- 3- La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente, comunque, è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
- 4- La domanda di concessione per le occupazioni permanenti deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione.
- 5- La domanda di autorizzazione all'occupazione temporanea, oltre i 29 giorni, va prodotta almeno 20 giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione. Per le occupazioni temporanee inferiori a 29 giorni e per quelle ricorrenti, la domanda di autorizzazione va prodotta almeno 7 giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione.
- 6- La domanda di autorizzazione finalizzata all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, deve essere prodotta almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- 7- Qualora l'occupazione comporti l'esecuzione di opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia la relativa istanza ha valore anche quale domanda di concessione e/o autorizzazione di occupazione. In tal caso il servizio edilizia privata trasmetterà al competente ufficio comunale la richiesta ai fini dell'ottenimento della concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

#### Art. 6

##### Pronuncia sulla domanda

- 1- Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici comunali di cui all'articolo precedente.
- 2- Salvo quanto disposto da leggi specifiche, in ordine alla domanda diretta ad ottenere la concessione od autorizzazione di occupazione, il Dirigente competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
- 3- In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7.8.1990, n.241 e smi .
- 4- Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per le aree antistanti pubblici esercizi ed esercizi commerciali la concessione e/o autorizzazione è concessa ai titolari esercenti l'attività con preferenza sugli altri richiedenti.
- 5- Ogni domanda è sottoposta, ove occorra a giudizio dell'ufficio competente, ai pareri tecnici degli altri settori interessati.
- 6- Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica nonché dell'estetica e del decoro cittadino. Per tali motivi la concessione e/o autorizzazione può imporre l'adozione di specifici dispositivi per la sicurezza del transito veicolare e dei pedoni (come recinzioni, transenne, altre idonee strutture) o l'adozione di strutture di particolari forme, dimensioni e colorazioni (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.).
- 7- Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione e/o autorizzazione, da cui possono derivare danni al demanio comunale od a terzi, od in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
- 8- Sono comunque rigettate le richieste di occupazione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in

contrasto con motivi di estetica e decoro cittadino o che non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità o dei pubblici servizi.

- 9- In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### Art. 7

##### Contenuto e rilascio dell'atto concessorio od autorizzativo

- 1- Il Dirigente competente, accertate le condizioni favorevoli, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
- 2- In esso sono indicate: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente, la durata dell'occupazione, la tipologia della stessa, la misura dello spazio concesso, l'ubicazione esatta della porzione di area pubblica che si intende autorizzare, gli estremi del versamento e del relativo ammontare dell'eventuale deposito cauzionale nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione.
- 3- Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
- 4- Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 5- Di ogni concessione e/o autorizzazione rilasciata è inviata copia all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della relativa tassa e posizione.
- 6- La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a. a termine, per la durata massima di anni dieci;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d. con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
- 8- Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 9- Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.
- 10- Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla situazione dei veicoli e dei pedoni.
- 11- L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.
- 12- Al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Dirigente competente valuterà, in rapporto alla natura dell'occupazione, la possibilità di richiedere la prestazione di una cauzione a garanzia del mantenimento del bene pubblico.

#### Art. 8

##### Mestieri girovaghi e mestieri artistici

- 1- Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2- Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. (legge n. 112/1991)
- 3- La concessione è richiesta per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

#### Art. 9

##### Esecuzioni di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiali di scarto, nel permesso potranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

#### Art. 10

##### Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

- 1- Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc... nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la prescritta concessione od autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 25 del presente regolamento.
- 2- Il Dirigente competente stabilisce le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc...

#### Art. 11

##### Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione o della concessione ai lavori.

#### Art. 12

##### Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc..

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

#### Art. 13

##### Occupazioni con tende e tendoni

- 1- Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza concessione comunale.
- 2- Per ragioni di arredo urbano il Dirigente competente può ordinare la sostituzione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
- 3- La collocazione delle tende e dei tendoni deve rispettare le disposizioni comunali vigenti al momento.

#### Art. 14

##### Affissioni

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione di pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### Art. 15

##### Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del Commercio

- 1- Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni statali e regionali disciplinanti la materia .
- 2- L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 3- Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene e il rispetto del verde e delle altre disposizioni legislative vigenti al momento in materia.

#### Art. 16

##### Obblighi del concessionario

- 1- Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
- 2- Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3- E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti anche in maniera differenziata.
- 4- Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In caso contrario l'amministrazione comunale si rivale sull'eventuale cauzione versata.

#### Art. 17

##### Decadenza

Sono cause di decadenza della concessione:

- 1- inosservanza delle prescrizioni di cui all'atto di rilascio;
- 2- inosservanza delle norme di legge o dei regolamenti comunali;
- 3- uso improprio o diverso del bene in godimento;
- 4- mancata occupazione del suolo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio di concessione per l'occupazione permanente;
- 5- cessione ad altro soggetto dell'uso del bene in godimento;
- 6- mancata corresponsione della tassa di occupazione o del canone di concessione se dovuto;
- 7- danni alle proprietà comunali.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente il Sindaco provvede ad emanare conseguente ordinanza di sgombero e ripristino.

#### Art.18

##### Revoca, sospensione e modifica

- 1- 1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare la concessione e/o autorizzazione per motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro cittadino, senza corrispondere alcun indennizzo, salvo l'eventuale rimborso della tassa ove previsto per legge. (art. 51 D. Lgs. 507/1993).
- 2- Il Comune può sospendere temporaneamente la concessione e/o autorizzazione, senza alcun indennizzo, per motivi di pubblico interesse, per l'effettuazione di manifestazioni promosse dal Comune stesso od altri Enti pubblici territoriali, per motivi di ordine pubblico o a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per motivi derivanti da cause di forza maggiore od eventi eccezionali.
- 3- Le occupazioni del sottosuolo e/o soprassuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 4- La modifica, revoca o sospensione sono disposte dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e riduzione in pristino del bene occupato o di adeguamento delle condizioni di occupazione alle modifiche disposte all'originaria concessione e/o autorizzazione. Nell'ordinanza è assegnato al titolare della concessione e/o autorizzazione un termine di 30 giorni per provvedere allo sgombero ed al ripristino od all'adeguamento, commisurato alla natura dei lavori da eseguirsi. L'istruttoria e la predisposizione degli atti necessari spettano al settore che ha originariamente rilasciato l'autorizzazione e/o concessione.
- 5- L'ordinanza è notificata a mezzo del Messo comunale.
- 6- Alla scadenza del termine assegnato senza che il titolare della concessione e/o autorizzazione abbia ottemperato, si provvederà all'esecuzione di ufficio, con spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi prioritariamente dall'eventuale deposito cauzionale versato.

#### Art.19

##### Rinnovo

- 1- I provvedimenti di concessione od autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
- 2- Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rinnovabili dietro richiesta dell'interessato da presentarsi almeno un mese prima dalla loro scadenza.
- 3- Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione nei termini previsti dall'art. 50 D. Lgs. 507/1993 comporta l'automatica decadenza dal rinnovo della concessione ove già rilasciata.
- 4- Per il rinnovo dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione, l'ufficio competente provvederà alla verifica della posizione contributiva fino alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo. Non si procederà ad emettere provvedimento di rinnovo se non vi è regolarità dei pagamenti dovuti per l'occupazione detenuta.

## Art. 20

### Subentro

1. Chiunque intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne apposita istanza. In caso di accoglimento della domanda il competente settore provvede al rilascio di nuovo atto di concessione, trasmettendone copia all'Ufficio Tributi per l'applicazione ed il controllo della relativa tassa.
2. L'istanza di subentro deve essere accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia da parte del concessionario cui si intende subentrare. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui sia intervenuta la revoca o la decadenza della concessione cui si intende subentrare od in caso di morte del precedente concessionario.
3. La nuova concessione è rilasciata con preferenza a coloro che subentrano a seguito di cessione di azienda.
4. L'accoglimento dell'istanza di subentro è, inoltre, subordinata alla regolarità dei pagamenti dovuti fino alla data della presentazione dell'istanza, in mancanza della quale non si procederà al subentro.

## . Art. 21

### Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Dirigente competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili **un termine per provvedervi di 30 giorni**. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. Le occupazioni abusive sulla sede stradale sono soggette alla disciplina dell'art. 20 del codice della strada.

## CAPO II

### Art. 22

#### Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1- Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge ed in base alle tariffe, la cui misura è stabilita ed aggiornata, secondo disposizioni normative, con deliberazione della Giunta Comunale in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione.
- 2- Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, indipendentemente dalla data di inizio e fine dell'occupazione, ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
- 3- La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi, e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 sono classificate in **3 categorie** come stabilito dalla Commissione Edilizia integrata di questo Ente nella seduta del 18/04/1994 verbale n. 11/94, nonché dal piano generale del Traffico Urbano (elenco strade e loro classificazione ex delibera di G.M n. 56/2000). Le strade appartenenti alle suddette categorie sono indicate nell'allegato A) del presente regolamento.  
Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:
  - Prima categoria 100 per cento;
  - Seconda categoria 75 per cento;
  - Terza categoria 50 per cento.

Le misure tariffarie previste dal dlgs.507/93 sono:

- Occupazioni permanenti da €**22,27 a 33,05** per mq/lineare all'anno
  - Occupazioni temporanee da €**0.39 a 3,10** per mq al giorno
- 4- La tassa si determina in base all'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
  - 5- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% .
  - 6- La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, non connesse ad un previo atto dell'Amministrazione (*occupazioni abusive*).
  - 7- Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa non va applicata.
  - 8- Per le occupazioni in occasione di manifestazioni varie svolte nell'area ferroviaria, di proprietà di questo Ente, si applica la tariffa analoga a quella ordinaria per occupazione di suolo pubblico , fatto salvo quanto previsto dalle riduzioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.
  - 9- Per le occupazioni permanenti effettuate con dehors da pubblici esercizi si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento)

#### Art. 23

##### Tassa per le occupazioni temporanee e relative graduazioni in rapporto alla durata

- 1- Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 507/1993 come modificato dal D.Lgs. 566/93 le tariffe della Tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge e in rapporto alle categorie previste dal suddetto art. 21 comma 3 del presente Regolamento.
- 2- Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere e a fasce orarie di riferimento.
- 3- Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 21 comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento come di seguito riportate:

a) per occupazioni effettuate dalle ore 7 alle ore 14 per cento;	riduzione del 50,00
b) per occupazioni effettuate dalle ore 14 alle ore 20 per cento;	riduzione del 67,50
c) per occupazioni effettuate dalle ore 20 alle ore 7 per cento.	riduzione del 82,50
- 4- Per le occupazioni di durata di almeno quindici giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 30%.
- 5- Per le occupazioni effettuate da **pubblici esercizi** (bar, ristoranti, pub, hotel, chioschi, etc) di durata di almeno quindici giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50% .

- 6- Per le occupazioni a carattere ricorrente, o di durata superiore a trenta giorni, la tariffa è ridotta del 50% tramite convenzione. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente occorre utilizzare, secondo i dettami Ministeriali, non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità. La convenzione dovrà prevedere che il pagamento della tassa avvenga al momento del rilascio dell'autorizzazione, in un'unica soluzione o anche a rate in base al regolamento generale delle Entrate.
- 7- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti: la tariffa è aumentata del cinquanta per cento, con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- 8- Ai sensi dell'art. 45 c.2 lett.c) si precisa che la tariffa, indipendentemente dalle riduzioni previste per le fasce orarie o per la categoria di appartenenza, non può essere inferiore ad € 0,08 per mq e per giorno.

#### Art. 24 – Passi Carrabili

1 – I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:

- a) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
- b) passi carrabili a raso ovvero passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali è possibile immettersi direttamente sulla pubblica proprietà senza necessità dell'esecuzione di opere edili.

2 – Autorizzazione amministrativa alla realizzazione di nuovi passi carrabili:

- a) Senza la preventiva autorizzazione amministrativa del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti;
- b) i passi carrabili relativi a nuove costruzioni e quelli richiesti su costruzioni già esistenti devono essere espressamente autorizzati dal competente ufficio. Quelli già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere adeguati in conformità alle nuove prescrizioni entro un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma ;
- c) ai fini di cui al precedente comma 2, i soggetti interessati sono portati a conoscenza del presente obbligo attraverso pubblicazione di appositi avvisi affissi negli spazi consentiti;
- d) Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato ed accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile;
- e) l'autorizzazione comunale viene rilasciata per tutti i casi di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

3 - Uffici comunali competenti:

- a) La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Settore Urbanistica ;
- b) la segnaletica è a carico del richiedente.

4 – Esenzioni

***Sono, invece, esentati dal pagamento della tassa:***

1. *i passi carrabili a raso per i quali non è stato richiesto il rilascio di apposito cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;*
2. *gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;*

5 - Formalità del provvedimento di autorizzazione:

- a) I provvedimenti autorizzatori dovranno indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione ed attuazione e dovranno indicare la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (art. 27, comma 5, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285);
- b) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento della **tassa per l'occupazione del suolo**, nella misura determinata con deliberazione di G.C.;
- c - L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6 - Condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione:

- a) Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla realizzazione di un passo carrabile i richiedenti dovranno essere altresì in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio.

In particolare:

- per le richieste di nuovi passi carrabili relativi a costruzioni esistenti, all'istanza di autorizzazione amministrativa presentata all'ufficio competente, dovrà essere allegata idonea pratica di DIA che sarà trasmessa d'ufficio al Settore Edilizia Privata per la valutazione tecnico/edilizia dell'intervento;

- la costruzione di riferimento non deve essere gravata da opere abusive, da ordinanze di demolizione, da acquisizioni al patrimonio comunale, da interventi di ampliamento per i quali non è stata chiesta regolare autorizzazione e/o concessione.

- per le richieste di passi carrabili inerenti a nuove costruzioni, all'istanza amm.va dovrà essere allegata copia del permesso di costruire che abilita la realizzazione edilizia degli accessi carrabili;

b) Le dimensioni autorizzabili del passo carrabile, devono essere comprese:

- per accessi ad immobili con caratteristiche di civile abitazione, artigianali, ecc.

Minima ml 2,50 Massima ml 4,00

- per accessi ad immobili con attività agricole, industriali, ecc.

Minima ml 3,00 Massima ml 8,00

c) L'accesso con veicoli alla proprietà privata deve avvenire in aree aventi una destinazione d'uso idonea allo stazionamento di veicoli (autorimesse, stabilimenti industriali, artigianali ed aree di parcheggio in genere). Deve, quindi, intendersi non concedibile alcuna autorizzazione nel caso si tratti di richieste fronteggianti negozi o limitate a necessità di carico e scarico.

d) L'accesso carrabile deve avere una distanza di almeno 12 metri dalla curva o incrocio;

e) L'area di accesso e l'area di sosta devono essere idoneamente pavimentate;

f) E' necessaria l'esistenza di un tratto di almeno 3 metri in piano prima di eventuale rampa;

g) In presenza di un accesso carrabile di fatto esistente, il cittadino non in regola con i pagamenti previsti, presenta domanda in bollo su apposito stampato e provvede al pagamento degli importi all'uopo calcolati.

7 - Riconoscimento del passo carrabile:

a) **ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello** (art. 120 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

b) la dimensione del cartello viene fissata in cm. 25 x 45 cm. o nella misura massima di cm 40 x 60 cm ;

- c) il cartello oltre alla dicitura “Passo Carrabile”, porterà sulla parte alta del segnale il logo del “Comune di Gragnano” ed in basso sarà contrassegnato da un numero progressivo e dalla data di rilascio. Numero e data saranno comunicati dall’ufficio comunale competente;
  - d) l’inosservanza dell’obbligo di apposizione del predetto cartello di autorizzazione o l’apposizione di un cartello diverso da quello previsto sarà sanzionata ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 30.04.1992 n. 285;
  - e) il cittadino che non intende più avvalersi dell’accesso carrabile, dovrà presentare istanza in bollo allegando la ricevuta del versamento per diritti di istruttoria, dovrà altresì provvedere a spese proprie al ripristino dei luoghi (ripristino del marciapiede) previa specifica autorizzazione;
  - f) per le volture, il nuovo titolare del passo carraio, dovrà presentare domanda in bollo su apposito stampato allegando l’originale della precedente autorizzazione (indicando od allegando il nome di colui al quale è intestata la licenza o concessione edilizia. Ciò per consentire all’ufficio competente di acquisire copia direttamente dal Settore Urbanistica per poter definire la pratica);
  - g) tale domanda verrà considerata valida solo se accompagnata da una certificazione di assenso al subentro da parte del titolare della (licenza del passo carraio in questione) precedente autorizzazione;
  - h) per ovviare alla sosta indiscriminata davanti alla proprietà privata l’utente può inoltrare domanda al Comune per essere autorizzato a tinteggiare segmenti giallo/neri antistanti l’accesso carrabile ;
  - i) le aree inibite alla sosta saranno assoggettate ad un’imposta nella stessa misura di quella stabilita per i passi carrabili di cui al punto 1 a).
- Allo stesso modo di questi ultimi , dovranno essere individuati con apposito cartello ,così come previsto al precedente punto a).

#### 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà:

Nel caso in cui più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

#### 9 - Prescrizioni tecniche:

- a) Gli accessi sono realizzati e mantenuti, per la zona insistente sulla strada e per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell’autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso;
- b) il cancello o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà aprire esclusivamente verso l’interno della proprietà del richiedente;
- c) Qualora l’accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
- d) l’accesso ***laddove possibile***, dovrà essere arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml. 5,00 ,al fine di evitare l’arresto dei veicoli sulla sede stradale;

#### 10 - Deroghe:

- 1) Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all’art. 38 del D.Lgs 285/92, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica;
- 2) è consentito derogare all’arretramento degli accessi e all’utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

#### 11 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti:

- a) I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni (del Codice della Strada) nello stesso riportate;

- b) per la regolarizzazione dei passi carrabili di cui al precedente comma, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente *entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento*, nei modi che saranno determinati dagli uffici comunali ;
- c) per i passi carrabili già esistenti e non regolarizzati anche ai fini autorizzativi alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

Art. 25  
DEHORS

1 - Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

a) **dehors**, l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di passaggio pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto antistante e complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Gli elementi di un dehors sono classificati come di seguito indicato: 1) tavoli, sedie, poltroncine, sgabelli, ecc.; 2) pedane; 3) fioriere ed elementi di delimitazione; 4) ombrelloni; 5) tende a sbraccio; 6) cestini porta rifiuti; 7) impianto di illuminazione, stufe ad irraggiamento, ecc; gli elementi di cui ai punti 4 e 5 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

Le caratteristiche tecniche, i requisiti e le prescrizioni architettoniche dei dehors sono definite dal competente ufficio urbanistico/edilizia nel rispetto del decoro urbanistico e del contesto architettonico nel quale vengono collocati.

b) temporaneità dei dehors: la durata è di dodici (12) mesi;

c) L'autorizzazione all'installazione dei dehors è temporanea:

- alla scadenza dell'autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione;
- nel caso in cui l'operatore sia interessato, potrà avanzare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione con domanda da depositare agli atti entro e non oltre il termine di sessanta (60) giorni liberi prima della scadenza della detta autorizzazione. In tal caso non si procede alla rimozione;
- l'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

- Vetrine espositive esterne -

1) Può essere collocata esternamente ai negozi una vetrina espositiva di prodotti alimentari e non avente la dimensione di mt. 1 di lunghezza e mt. 0,70 di profondità, tale vetrina, conforme alle norme igienico-sanitarie, deve essere collocata in aderenza al locale dove viene svolta l'attività, ed a condizione che venga assicurato uno spazio idoneo al passaggio pedonale.

2) Possono essere collocate panche (massimo 2 e per un totale di ml. 4,00) e cestini, all'esterno dei locali, per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

3) I titolari di attività di vendita di frutta e verdura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia igienico-sanitaria, possono occupare spazio esterno al locale per la esposizione di tali prodotti; l' esposizione può avvenire solo a condizione che venga lasciato libero il passaggio pedonale.

4) Ai titolare di attività di vendita di giornali e riviste è consentito la esposizione di giornali, mediante gli appositi espositori, da collocarsi in adiacenza al locale di vendita:

5) La domanda, in bollo, volta al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere presentata al Settore competente a mezzo di modulo appositamente compilato disponibile presso l'ufficio competente.

#### Art. 26

##### Riduzione della tassa

- 1- Oltre alle riduzioni previste dal precedente art. 22 , si applicano in misura fissa quelle stabilite dal D.Lgs.507/93 .
- 2- In qualsiasi altro caso precedentemente non considerato in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzione od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.
- 3- Le riduzioni di cui all'art. 22 relative alla durata oraria dell'occupazione sono cumulabili con le riduzioni connesse alla durata complessiva dell'occupazione medesima; le riduzioni di carattere soggettivo si cumulano a quelle di carattere oggettivo.
- 4- E' stabilita una tariffa ridotta nella misura dell'90% della tariffa ordinaria in relazione alla occupazione di aree pubbliche, alle associazioni promotrici di iniziative culturali, sportive e del tempo libero che per il particolare rilievo sociale, culturale o di valorizzazione della città o di parti di essa abbiano conseguito, con apposita deliberazione, il patrocinio dell'Amministrazione comunale con specifica applicazione del beneficio previsto dal presente comma.
- 5- E' stabilita una tariffa ridotta nella misura del 50% della tariffa ordinaria in relazione alla occupazione di aree pubbliche con fioriere che tendano a migliorare il decoro urbano ad opera di commercianti , autorizzate dall'ente che ne individua misura e tipologia.

#### Art 27

##### Esenzione dalla tassa

- 1- Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, e loro Consorzi per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - b) le occupazioni effettuate dal commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti entro la giornata di intervento;
  - e) occupazioni per manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, entro la giornata di intervento;

- f) occupazione di arredi urbani forniti gratuitamente all'Ente previo rilascio di apposita autorizzazione.
- g) occupazione di cassonetti forniti gratuitamente all'Ente da parte di associazioni di volontariato senza scopo di lucro nei limiti di mq. 2 per ogni installazione.
- h) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i mq. 12;
- i) le occupazioni riguardanti le aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento in regime di concessione onerosa ;
- l) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) occupazioni con orologi funzionanti per pubblica utilità ,sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- n) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- o) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- p) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- q) le occupazioni con chioschi fino a 50mq (inclusa l'area del chiosco) per aree pubbliche concesse a titolo oneroso ;
- r) le occupazioni temporanee da parte di ONLUS per finalità istituzionali e per il solo periodo comunicato all'ufficio comunale.

2- Sono inoltre esenti gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

#### Art.28

##### Non applicazione della tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.

#### Art. 29

##### Accertamento, riscossioni e rimborsi

- 1) Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, provvede al controllo delle denunce presentate alla verifica dei versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo, nonché agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia nel termine di cinque anni dalla commessa violazione.
- 2) Il predetto Ufficio cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'ordinamento vigente in materia
- 3) Al rimborso delle somme versate e non dovute da parte dei contribuenti si provvede nel termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, da presentarsi a pena di decadenza non oltre cinque anni dall'errato versamento.

- 4) L' accertamento e riscossione della tassa può essere affidato anche a società di riscossione esterna regolarmente iscritta nell'Albo Nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di riscossione ed accertamento dei tributi, istituito presso il Ministero delle Finanze.

Art. 30  
Sanzioni

- 1- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 13, del D. Lgs. 471/97 , dell'art. 13 del D Lgs. 472/97 e dell'art. 12 del D.Lgs.473/97.
- 2- Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte e degli altri obblighi contenuti nell'atto di concessione o di autorizzazione) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 ad € 1.032,91 ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689 e del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.  
Per le occupazioni abusive della sede stradale si applicano le sanzioni del codice della strada.

Art. 31  
Sanzione della rimozione delle strutture

Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano , l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione, che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 32  
Ripristino dello stato dei luoghi

Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'amministrazione comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 33  
Funzionario responsabile

- 1- Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi
- 2- ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 3- Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla loro nomina.

- 4- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

#### Art. 34

##### Versamento della tassa

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente o in contanti presso l'ufficio competente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione.

La cessazione anticipata dell'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione con versamento anticipato e con le modalità innanzi descritte.

Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali autorizzati alla vendita nell'area mercatale settimanale, la tassa dovuta va suddivisa in n° 6 rate bimestrali anticipate, aventi scadenza 31/01 – 31/03 – 31/05 – 31/07 – 30/09 – 30/11.

Per la suddetta categoria è consentita agli operatori della concessionaria della riscossione, od agli agenti contabili nominati dall'ente, la riscossione diretta nell'ambito dell'area mercatale delle somme dovute a titolo di "spunta" o quali acconti sull'importo dovuto, previo rilascio di regolare bolletta/quietanza opportunamente vidimata dagli uffici comunali competenti.

In considerazione di eventuali avverse condizioni meteorologiche e festività che possono verificarsi nel giorno stabilito per l'attività mercatale, si stabilisce in numero 48 le giornate utili ai fini del computo del canone annuo dovuto.

Per le occupazioni temporanee, escluse quelle effettuate dalla suddetta categoria, la cui tassa dovuta risulti essere superiore ad € 300,00, la stessa può essere suddivisa in rate secondo il seguente schema:

- da € 301,00 ad € 600,00 in n° 6 rate mensili;
- da € 601,00 ad € 1.200,00 in n° 12 rate mensili;
- da € 1.201,00 in POI n° 18 rate mensili.

Il termine per il pagamento della tassa di occupazione permanente di cui all'articolo 50 comma 2 del decreto legislativo 507 del 1993 è stabilito al 31 marzo di ogni anno. E' ammesso il pagamento in n° 4 rate trimestrali anticipate, aventi scadenza 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12, per canoni d'importo superiore ad €600,00.

#### Art. 35

##### Norma finale

1. Per ogni aspetto non contemplato nel presente Regolamento si fa rinvio alla legge che disciplina il tributo.
2. Viene abrogato il Regolamento comunale per le occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con Deliberazione Consiliare n° 51 del 31/12/2010.
3. Tutte le agevolazioni e riduzioni previste nel presente regolamento sono subordinate al pagamento dei debiti pregressi nei confronti del Comune di Gragnano.

## *Allegato A)*

### **Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche**

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1<sup>a</sup> categoria:

Piazza Aubrj, Piazza F.sco Rocco, Piazza G. Amendola, Piazza Incoronata, Piazza Marconi, Piazza Matteotti, Piazza Mercato, Piazza Paride del Pozzo, Piazza S. Vito, Trav. Calenda, Via Agerola, Via Bagnuoli, Via Botticelli, Via Castellammare, Via Carmine, Via Croce, Via Cupa Perillo, Via D. Alighieri, Via Don Luigi Russo, Via Forchetelle, Via G. Della Rocca, Via G. Gigante, Via G. Leopardi, Via G. Raffaelli, Via Incoronata, Via Lamma, Via Logrado, Via M. Spagnuolo, Via Mad. Delle Grazie, Via Mandria, Via Marinai d'Italia, Via Mulino delle Capre, Via N. S. Leone, Via P. Nastro, Via Pennino, Via Perillo, Via Quarantola, Via R. Viviani, Via Roma, Via San Felice, Via San Francesco, Via San Giovanni, Via San Giuseppe, Via San Luigi, Via San Sebastiano, Via Santa Caterina, Via Santa Croce, Via Stagli, Via Starza, Via T. Sorrentino, Via T. Tasso, Via U. Foscolo, Via V. Veneto, Via Vecchia San Leone, Via Vecchia San Vito, Via Vecchia Sigliano, Via Volte, Viale V.nzo Lombardi, Vico Piscitelli, Vico Solitario.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2<sup>a</sup> categoria:

Via Balchiere, Via Bersagliere Carmine Donnarumma, Via Cappella Bisi, Via Casa dei Miri, Via Cupa Baguoli, Via Cupa delle Grotte, Via Cupa Saletta, Via Cupa Varano, Via dei Campi, Via dei Pastai (Ex Via Pantano), Via dei Sepolcri, Via F.sco Petrarca, Via G. Carducci, Via G. Pascoli, Via G.B. Vico, Via L. Ariosto, Via La Pigna, Via Motta, Via Motta Casa dei Miri, Via Ogliaro, Via P. Carmiano, Via Ponte Trivione, Via Saletta, Via Sigliano, Via Trivioncello, Via Vecchia Sigliano, Via Visitazione.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3<sup>a</sup> categoria:

Frazioni (Castello – Aurano – Caprile), Strada Statale per Agerola (SS 366), Via Ariellara, Via Cappella della Guardia, Via Casale San Nicola dei Miri, Via Juvani, Via Petrelloni, Via Piana, Via San Nicola dei Miri, Via Sanzano I, Via Sanzano II, Via Vena della Fossa, Via Vicinale San Nicola dei Miri.